

LA POLIZZA

L'azienda tessile XYZ, situata vicino a Biella, è garantita contro i danni da incendio e relative garanzie accessorie con polizza che assicura:

1. Rischio locativo	€	1.000.000,00
2. Macchinari, attrezzature, arredamento	€	2.500.000,00
3. Quadro d'autore del tardo '900	€	120.000,00 (stima accettata)
4. Merci	€	4.000.000,00
5. Ricorso terzi	€	1.000.000,00

Altre informazioni

Il perito della Compagnia di Assicurazione accertò:

- un'insufficienza dei capitali assicurati alle Part 1) e 2) del 30 per cento
- fra il macchinario bruciato, vi fu anche una cardatrice, completamente danneggiata del valore di € 45.000,00, acquistata in leasing. La cardatrice non risultò assicurata perchè la società di leasing, per un disguido interno, non aveva pagato la quietanza.
- il quadro, secondo il Catalogo Bolaffi, aveva un valore di mercato di € 90.000,00
- le spese di salvataggio (ricarica degli estintori ed intervento dei VV.FF.) ammontarono a € 8.000,00
- nell'incendio fu coinvolto (fortunatamente senza riportare danni) anche un camion T.I.R. proveniente dalla Spagna ed il suo carico (costituito da circa € 1.000.000,00 di lana di cachemir), che avrebbe dovuto essere consegnato anche ad altre aziende il giorno successivo. Il T.I.R. si trovava sotto una tettoia dell'azienda XYZ poiché non era riuscito a scaricare la merce ad essa destinata nella tarda serata e l'autista aveva chiesto di passare la notte nel recinto dell'azienda per timore di una eventuale rapina.
- l'azienda risultò sprovvista del Certificato di Prevenzione Incendio ed anche fuori norma per quanto riguardava il rispetto del D.Lgs. 626/94 (ora D.L.gs 81/2008).

IL SINISTRO

Nella notte dell'Aprile 200... si sviluppa un incendio per cause tuttora sconosciute.

Bruciano:

ENTI	IMPORTO DEL DANNO	INDENNIZZO
1. Fabbricati	250.000,00	
2. Macchinari	1.000.000,00	
3. Merci	2.000.000,00	
4. Infiammabili	80.000,00	
5. Quadro d'autore	completamente distrutto	
6. Autovetture dell'azienda	60.000,00	
7. Autovetture dei dipendenti	220.000,00	
8. Quasi tutte le biciclette dei dipendenti	6.000,00	

Sulla base di quanto precede, si calcoli l'ammontare del risarcimento, aggiungendo tutte le osservazioni ritenute opportune o necessarie.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Incendio.- Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
2. Esplosione.- Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. Scoppio.- Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
4. Fabbricati.- L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
5. Macchinario.- Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
6. Attrezzature.- Mobili ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni.
7. Arredamento.- Mobili, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.
8. Merci.- Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

9. Esplosivi.- Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

10. Infiammabili.- Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C
- ossigeno sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o 400 kg di infiammabili di tipo C.

11. Merci speciali.- Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, niobio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno 1 80% - ovatte sintetiche - piume o piumino

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500kg di merci speciali di categoria D3.

12. Incombustibilità.- Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

13. Tetto - Copertura - Solai.--

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- copertura: il complesso degli elementi del teno escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza

I) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

II) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

III) Sono escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

L'assicurazione non comprende:

- l) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- m) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- n) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- o) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- p) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.